



FAGIOLI VINCENZO
DI FAGIOLI DANTE & C. S.N.C

"tentare di lasciare ai figli un mondo migliore"

.Da Ete, 11 - 63900 Fermo (FM)
tel. 0734.224526 - Fax 0734.511389 - Cell. 335.1316414
IVA 01062460447 - Iscr. Albo Cat. 8 AN/78
ut. Impianto 127/Gen - 17/Set + S.M.I.
-Mail: info@fagiolisnc.191.it

Relazione di riferimento ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lett. m, D. Lgs 03/04/2006 p.to 152

Documento	Data presentazione	Rielaborati richiesti con protocolli n. 41384 e 41893	<i>Revisione a seguito di conferenza dei servizi del 23/04/2015 (agosto 2015)</i>
Relazione di riferimento		Prot. 41893 p.to 5	REV.1

REV.1 (A seguito di modifica progettuale dopo la Conferenza di Servizi del 23/04/2015)

Azienda A. Fagioli Vincenzo di Fagioli Dante & C. Snc., C.da Ete, 11/A – Fermo,

Provincia di Fermo,


27 luglio 2015

Verifica applicabilità relazione di riferimento dell'Azienda A. Fagioli Vincenzo di Fagioli Dante & C. snc. di Fermo

REV. 1 27/07/2015



Leonardo Motta



AUTOTRASPORT
FAGIOLI VINCENZO
di Fagioli Dante & C. S.r.l.

Sommario

INTRODUZIONE	3
DEFINIZIONI E CHIARIMENTI	4
VERIFICA APPLICABILITA'	7
• Premessa	7
• Verifica applicabilità	7
<i>Fase 1 Identificazione delle sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o rilasciate nell'istallazione.....</i>	<i>10</i>
<i>Fase 2 Identificazione delle sostanze pertinenti.....</i>	<i>13</i>
<i>Fase 3 Valutazione della possibilità di inquinamento locale.....</i>	<i>21</i>
CONCLUSIONI.....	24

INTRODUZIONE

Il comma 1 dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 (modificato dal D.Lgs. 46/2014) prevede al punto m) che la Domanda di Autorizzazione Ambientale contenga «se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. Di seguito sono state emesse dal MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE le linee guida di indirizzo a seguito dell'entrata in vigore della del D.Lgs. 4 marzo 2014, n.46. e successivamente in data 7 gennaio 2015 sul sito del MATTM è stato pubblicato il decreto n. 272 del 13 novembre 2014 con una con un comunicato sulla G.U del 7 gennaio u.s. che in pratica mette in dubbio il comportamento da tenere da parte dell'azienda nella tempistica di produzione della documentazione relativa alla Relazione di riferimento.

Infatti, mentre:

- al punto 5) delle linee guida si dice che la validazione di tale documentazione non costituisce parte integrante dell'AIA, né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell'AIA, poiché essa può essere effettuata dall'autorità competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell'impianto, anche prima del primo aggiornamento dell'AIA effettuato in attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 46/2014
- al comma 3 dell'art. 4 del D.M. 272 del 13 novembre 2014 pubblicato sul sito del MATTM si afferma che nel caso di installazioni non ancora in possesso di autorizzazione integrata ambientale, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, la domanda di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contiene la relazione di riferimento o gli esiti negativi della procedura di cui all'articolo 3, comma 2.
- Ma l'articolo 4 fa riferimento alle AIA statali.

Pertanto allo scopo di fugare ogni possibile fraintendimento circa modalità, tempi e metodi, la ditta presenta in ogni caso un documento stilato in base a quanto prescritto da tale D.M. dalle linee guida e dalla Comunicazione della Commissione 2014/C 136/01 che descrive le linee guida della commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2 della Direttiva 2010/75/UE.

L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti».

Per la verifica di applicabilità della relazione di riferimento, come detto si sono seguiti i documenti:

“Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»
Comunicazione della Commissione (2014/C 136/01), pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 6 maggio 2014.”

“Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.”

Il presente documento redatto secondo i dettami delle linee guida della Commissione Europea e secondo quanto previsto dalle modalità per la relazione emanate dal MATTM, porta a concludere che l'azienda A. FAGIOLI VINCENZO DI FAGIOLI DANTE &C. snc di Fermo(FM) non è tenuta all'elaborazione della relazione di riferimento, ai sensi del comma 1 dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006.

DEFINIZIONI E CHIARIMENTI

Di seguito vengono riportate le definizioni presenti sulle linee guida europee:

- «**Inquinamento**»: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
- «**installazione**»: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I o nell'allegato VII, parte I, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- «**sostanze pericolose**»: sostanze o miscele pericolose come definite all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- «**relazione di riferimento**»: informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti;
- «**acque sotterranee**»: acque sotterranee quali definite all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- «**suolo**»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato

roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi.

Il punto v-bis) del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 (modificato dal D.Lgs. 46/2014) definisce il concetto di *«relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività»*.

Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata.

Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE».

Oltre alla definizione, nelle linee guida Europee sono riportati chiarimenti di frasi e parole chiave, utilizzate nella direttiva europea 2010/75/UE, quali:

- Per **«sostanze pericolose pertinenti»** (articolo 3, paragrafo 18 e articolo 22, paragrafo 2, primo comma) si intendono le sostanze o miscele definite all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall'installazione.
- L'espressione **«possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione»** (articolo 22, paragrafo 2, primo comma) investe vari aspetti importanti.

Innanzitutto, nella relazione di riferimento si deve tenere debito conto della quantità di sostanze pericolose interessate: qualora nel sito dell'installazione vengano usate, prodotte o rilasciate quantità estremamente esigue, la possibilità di contaminazione sarà probabilmente irrilevante ai fini dell'elaborazione della relazione di riferimento. In secondo luogo, le relazioni di riferimento devono considerare le caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee nel sito, nonché l'influenza di tali caratteristiche sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Infine, nel caso di installazioni esistenti, le loro caratteristiche possono essere prese in considerazione laddove siano tali da rendere praticamente impossibile il verificarsi di una contaminazione.

- Il termine «**contaminazione**» è inteso come sinonimo del termine «**inquinamento**» così come definito all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva.
- Il «**raffronto in termini quantitativi**» (articolo 22, paragrafo 2, secondo comma) richiede che i dati relativi alla portata e al grado di contaminazione consentano il confronto tra la situazione descritta nella relazione di riferimento e quanto rilevato al momento della cessazione definitiva delle attività.

Pertanto questo termine, così come utilizzato nell'articolo 22, paragrafo 2, esclude il confronto puramente qualitativo. È nell'interesse del gestore garantire che i dati quantitativi siano sufficientemente accurati e precisi da consentire un raffronto significativo al momento della cessazione definitiva delle attività.

- Le «**informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee**» (articolo 22, paragrafo 2, secondo comma) dovranno includere almeno i due seguenti elementi:
 - informazioni sull'uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito; nell'ambito di questo requisito, la specificazione «**se disponibili**» significa che trattasi di informazioni accessibili per il gestore dell'installazione, tenuto conto dell'affidabilità delle informazioni sugli usi passati;
 - informazioni sulle concentrazioni nel suolo e nelle acque sotterranee delle sostanze pericolose pertinenti che verranno usate, prodotte o rilasciate dall'installazione.

Se i progetti di sviluppo del sito già noti al momento dell'elaborazione della relazione possono comportare l'uso, la produzione o il rilascio di ulteriori sostanze pericolose, è consigliabile includere nella relazione anche informazioni sulle concentrazioni di tali sostanze nel suolo e nelle acque sotterranee.

Se tali informazioni non sono ancora disponibili, dovranno essere effettuate nuove misurazioni laddove esista la possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose che verranno usate, prodotte o rilasciate dall'installazione (cfr. supra la definizione di «raffronto in termini quantitativi»).

VERIFICA APPLICABILITA'

Premessa

Facendo riferimento al punto 5 delle linee guida Europee e all'Allegato I del D.M. 272/2014, il processo per stabilire se sia necessario redigere una relazione di riferimento può essere articolato in otto fasi, riguardanti le seguenti azioni principali:

- fasi da 1 a 3: determinare se occorre elaborare una relazione di riferimento;
- fasi da 4 a 7: determinare come elaborare la relazione;
- fase 8: determinare il contenuto della relazione.

Se nel corso delle fasi da 1 a 3 viene dimostrato, sulla base delle informazioni disponibili, che non occorre alcuna relazione di riferimento, non è necessario passare alle fasi successive.

Tale dimostrazione deve essere messa per iscritto, in un documento che comprenda anche le relative motivazioni e che sarà conservato dall'autorità competente.

È altresì possibile che un'installazione non tenuta all'elaborazione di una relazione di riferimento apporti successivamente modifiche alle attività svolte sul sito tali da richiedere una relazione di riferimento, ad esempio proponendo di inserire per la prima volta sostanze pericolose in un nuovo processo.

In questo caso, la necessità di elaborare una relazione di riferimento al momento dell'aggiornamento dell'autorizzazione dovrà essere rivalutata ai sensi delle presenti linee guida.

Per svolgere le fasi da 1 a 5 si utilizzeranno per quanto possibile le informazioni esistenti.

Di seguito, facendo riferimento al punto 5 delle Linee guida Europee, si verificherà l'applicabilità della relazione di riferimento all'azienda A. Fagioli Vincenzo di Fagioli Dante &C. snc di Fermo.

Verifica applicabilità

Come riportato nel punto 5 delle Linee guida europee nell'Allegato 1 al D.M. 272/2014, al fine di verificare la necessità di redigere la relazione di riferimento, occorre procedere con le seguenti azioni :

- **Fase 1:** Identificazione delle sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o rilasciate nell'istallazione;
- **Fase 2:** Identificazione delle sostanze pericolose pertinenti;
- **Fase 3:** Valutazione della possibilità di inquinamento locale.

Fase 1 : Identificazione delle sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o rilasciate nell'installazione

Come richiesto dal punto 5.1 delle linee guida Europee, di seguito sono identificate le sostanze pericolose utilizzate, prodotte o rilasciate dall'azienda A. Fagioli Vincenzo di Fagioli Dante &C. snc di Fermo.

Per la redazione della presente relazione sono stati presi in esame i dati di esercizio dell'anno solare 2014, in parte già trasmessi all'Autorità Competente con la documentazione presentata nella istanza di adeguamento VIA/AIA presentata in data 07 settembre 2014.

Materie prime e rifiuti gestiti

Nella tabella di pagina seguente sono riportate le materie prime impiegate nel 2014, e quelle che si prevede potrebbero essere utilizzate nel momento di messa a regime dell'impianto delle modifiche impiantistiche come da istanza VIA/AIA.

Vengono inoltre individuati i rifiuti acquisiti e quindi gestiti nel corso dell'anno 2014.

Denominazione	N° CAS	U.M.	Consumo t/anno	Stato fisico	Soglia in t.
perlite		t	0,025	Solido	no
Acqua demineralizzata demineralizzata batterie batterie batterie		t	0,1000	Liquido	no
Gesso	7778-18-9	t	20	Solido	no
Cemento 325		t	50	Solido	No
Calce idrata	1395-62-0	t	20	Solido	No
Segatura		t	10	Solido	No
Sodio solfito	7757-83-7	t	0,3	Solido	No
Bicarbonato di sodio	144-55-8	t	1	Solido	no
Seppiolite	62800-37-3	t	1	solido	no
Superlite		t	5	solido	No

Soda solvay	497-19-8	t	0,1	Solido	no
Argilla espansa	-	t	2	Solido	No
Acido acetico	64-19-7	t	0,1	liquido	no
Ipoclorito di sodio	7681-52-9	t	0,5	liquido	si (2) 0,5
Zeolite		t	0,5	solido	no
Soda caustica	1310-73-2	t	1	solido	no
Acqua ossigenata	7722-84-1	t	0,5	liquido	Si (3)(4)(4) 0,5
Oli lubrificanti	101316-72-7	t	0,5	liquido	Si (1) (2) 0,5
Carboni attivi	-	t	3	Solido	no
Deodorante	-	t	0,5	Solido	no
Rifiuti in ingresso R/ D (anno 2014)	-	t	1023,401	Solido, liquido, fangoso	no

Combustibili

I combustibili utilizzati presso l'azienda A. Fagioli Vincenzo di Fagioli Dante & C. snc. di Fermo sono costituiti solo da pellett in legna per utilizzo riscaldamento uffici.

Prodotti, sostanze, composti

L'azienda A. Fagioli Vincenzo di Fagioli Dante & C. snc di Fermo può produrre alcune tipologie di prodotti, sostanze, composti, derivanti da rifiuti non pericolosi, come da autorizzazione in corso di validità nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (art. 184 ter del D.lgs. 152/2006)., ma tali eventuali produzioni non rientrano tra quelle ritenute sostanze pertinenti.

Rifiuti prodotti

Presso l'azienda A. Fagioli Vincenzo di Fagioli Dante &C. snc di Fermo sono prodotti rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi.

Nella tabella seguente si riportano i soli rifiuti speciali pericolosi e non, desunti dai registri bollati del 2014, che verranno utilizzati per la compilazione del MUD 2015 (anno di riferimento 2014).

Denominazione	CER	U.M.	Consumo anno	Stato fisico
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318	kg	10	solido
Carta e cartone	200101	kg	9	solido
Plastica	200139	kg	8	solido
Batterie alcaline (tranne 160603)	160604	kg	3	Solido
Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 16013 e 160114	160121	kg	1	Solido

Emissioni in acqua

Presso L'azienda A. Fagioli Vincenzo di Fagioli Dante &C. snc di Fermo è già presente un punto di scarico su acque superficiali (Fosso Vallone) costituito da acque derivanti dai servizi igienici. Non sono prodotti altri scarichi nell'attuale situazione autorizzata come da D.D. 127/GEN - 17/SET del 24/02/2010 e smi.

Con il futuro ampliamento, è invece prevista la realizzazione di una pavimentazione per la raccolta delle acque di prima pioggia che si andranno a generare a seguito della istanza VIA/AIA di adeguamento ed integrazione presentata in data 7 settembre 2014. Tali scarichi in linea di principio, raccogliendo soltanto le acque di prima pioggia non dovrebbero essere contaminati da sostanze pericolose in maniera tale da superare i parametri previsti per lo scarico in acque superficiali dopo passaggio su sistema di trattamento acque di prima pioggia, ma a scopo cautelativo, e per il principio di precauzione, verrà realizzato un laghetto di fitodepurazione al fine di sottoporre le acque di prima pioggia trattate con il sistema di trattamento certificato dalla ditta Edilimpianti, ad trattamento di FITODEPURAZIONE. All'uscita di tale laghetto verrà posizionato il pozzetto (SF2) all'uscita del quale le acque trattate verranno scaricate in acque superficiali nel fosso Vallone.

Su tali acque di scarico si propone che vengano eseguiti controlli, inizialmente nel primo anno con periodicità bimestrale in caso di eventi di pioggia. Successivamente

dopo le verifiche negative circa il superamento dei parametri della Tabella 5 dell'Allegato 5 (Parte terza) si propone di passare a controlli semestrali.

Con riferimento al Quadro Prescrittivo degli Scarichi Idrici, tutti i valori allo scarico SF2 per gli inquinanti sottoposti a controllo, si presume risultino inferiori ai valori limite fissati dalla normativa vigente per lo scarico in acque superficiali.

Lo stabilimento ricade tra le attività per le quali sono applicate le disposizioni dell'art. 108 del D.Lgs. 152/2006 « Scarichi di sostanze pericolose », in quanto sono impiegate, prodotte e stoccate le sostanze riportate nella tabella 5 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006. Tali sostanze sono gestite all'interno degli opifici, mentre all'esterno terminata la fase di adeguamento integrazione del procedimento unico VIA/AIA, verranno effettuate le operazioni di carico/scarico, ma non verranno effettuate lavorazioni di nessun genere. Per tale motivo il rischio di contaminazione risulta improbabile, a meno di un incidente durante le operazioni di carico/scarico, ma in tal caso verranno adottate le procedure in atto previste dal sistema ambientale UNI EN ISO 14001:2004 allo scopo di evitare qualsiasi contaminazione adottando le procedure previste in caso di sversamenti accidentali.

Emissioni in atmosfera

Presso L'azienda A. Fagioli Vincenzo di Fagioli Dante &C. snc di Fermo al momento non sono presenti punti di emissioni convogliati, mentre successivamente a seguito di rilascio di AIA saranno presenti n. 3 punti di emissione convogliati da autorizzare e due punti di emissione relativi a silos stoccaggio polveri e serbatoi stoccaggio liquidi che teoricamente dovrebbero essere considerati scarsamente rilevanti.

Secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale, il parametro da monitorare nel punto E2 è costituito dalle polveri, mentre nel camino E1 si dovranno monitorare i parametri di seguito elencati:

Polveri totali

TABELLA A1

Classe II(As)

TABELLA B:

classe I-II-III

TABELLA C

Classe II(HF,H₂S,HBr)

Classe III(HCl)

Classe IV(NH₃)

Classe V(NO₂, SO₂)

TABELLA D

SOV come TOC

Mentre nel punto di emissione E3 dovranno essere monitorati i seguenti parametri:

Polveri

TABELLA A1

Classe II(As)

TABELLA B:

classe I-II-III

TABELLA C

Classe II(HF,H₂S,HBr)

Classe III(HCl)

Classe IV(NH₃)

TABELLA D:

classe I-II-III-IV-V

relativamente ai punti E4 ed E5 si potrebbero individuare rispettivamente , polveri e sostanze della TABELLA D classe I-II-III-IV-V, ma le concentrazioni ed i flussi di massa saranno sicuramente tali che sulla base dei risultati dello studio VIA e del SIA, potrebbero con certezza essere trascurati e pertanto ritenuti scarsamente rilevanti e/o non significative (previa verifica con le autorità competenti).

Tutti i parametri monitorati, con controlli periodici programmati, dovranno rispettare i limiti previsti dalle prescrizioni della istanza di VIA/AIA in itinere, che dovrà essere rilasciata dall'ente competente (Provincia di Fermo).

Di seguito si riporta il flusso emissivo stimato a livello di calcolo previsionale mediato considerando, il funzionamento contemporaneo reale delle varie attrezzature confluenti sui vari punti di emissione..


Parametro	U.M.	Flusso di massa
Polveri totali	Kg/anno	444,8
Metalli punto 2 Tab. B classe I	Kg/anno	1,312
Metalli punto 2 Tab. B classe II	Kg/anno	7,84
Metalli punto 2 Tab. B classe III	Kg/anno	39,2
Composti punto 3 Tab. C classe II (HF,H2S,HBr)	Kg/anno	87,6
Composti punto 3 Tab. C classe III (HCl)	Kg/anno	146
Composti punto 3 Tab. C classe IV(NH3)	Kg/anno	540
Composti punto 3 Tab. C classe V(NO2,SO2)	Kg/anno	1.250
Composti punto 3 Tab. C classe V(NO2)	Kg/anno	500
Composti punto 3 Tab. C classe V(SO2)	Kg/anno	750
Composti punto 4 Tab. D* classe I	Kg/anno	20,4
Composti punto 4 Tab. D* classe II	Kg/anno	88,8
Composti punto 4 Tab. D* classe III	Kg/anno	534
Composti punto 4 Tab. D* classe IV	Kg/anno	588
Composti punto 4 Tab. D* classe V	Kg/anno	588
SOV come TOC	Kg/anno	500









Fase 2 : Identificazione delle sostanze pertinenti






Sulle base delle indicazioni riportate nel punto 5.2 delle linee guida europee, e di quelle riportate al punto 1 dell'Allegato I del D.M. 272/2014, di seguito sono state analizzate le ipotetiche sostanze pericolose individuate nella Fase 1 del presente documento, tenendo conto delle proprietà chimico-fisiche di ciascuna di esse.

Le informazioni riportate nella tabella seguente sono desunte dalle singole schede di sicurezza, o in base al regolamento n. 1272/2008 (regolamento CLP) nonché le informazioni chimiche sulle sostanze registrate ai sensi del regolamento n. 1907/2006/CE (Regolamento REACH), sulla base di quanto riportato sul sito dell'ECHA

Materie prime, prodotti , sostanze, pericolose

Denominazione	Sostanza pericolosa		Stato fisico	Identificazione e di pericolo	Pittogr.	Solubilità	Tossicità	Mobilità	Persistenza	Biodegrad.
	N. CAS	Quantità Sostanza								
Materie prime										
Gesso	7778-18-9	Solfato di calcio t=20	polvere	H315 H318						
Cemento		Cemento Portland t=50	polvere							
Calce idrata	1395-62-0	Calce idrata t=20	polvere							

Sodio solfito	7757-83-7	Solfito di sodio t= 0,3	Liquido	H314	 					
Bicarbonato di sodio	144-55-8	Bicarbonato di sodio t=1	polvere	H319						
Soda solvay	497-19-8	Carbonato di sodio t=0,1		H319						
Acido acetico	64-19-7	Acido acetico t=0,1		H226 H314	 					
Ipoclorito di sodio	7681-52-9	Ipoclorito di sodio t= 0,5		H314 H400	 	Miscible [29.3 g/100 g (0 deg C) in water]				

Soda caustica	1310-73-2	Soda caustica t=1		H314						
Oli lubrificanti	101316-72-7			H304 H350						
Acqua ossigenata	7722-84-1	Perossido d'idrogeno t=0,5		H271 H332 H314	  					

Tenuto conto delle loro caratteristiche (pericolosità, stato fisico, etc.), solubilità, tossicità, mobilità, persistenza, ecc. le sostanze pericolose individuate sono quelle sopra riportate.

Dal confronto delle singole quantità delle sostanze pericolose ipoteticamente presenti sommate per singola classe sulla base dell'indicazione di pericolo effettuata in base al Regolamento (CE) n. 1272/2008), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP), non si riscontra il superamento di nessuna delle soglie previste per le singole classi.

Sulla base di tale verifica tecnico scientifica organizzata secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente, sono state individuate **“tipologie di Sostanze pericolose** ma in quantitativi inferiori ai valori di soglia e pertanto viene esclusa la presenza di **sostanze pericolose pertinenti** .

Rifiuti prodotti

Per i rifiuti speciali pericolosi prodotti, le informazioni riportate sono desunte dall'unica tipologia al momento prodotta.

Denominazione	CER	Stato fisico	Identificazione di pericolo
Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 16013 e 160114	160121	Solido	H14

Dei rifiuti prodotti, soltanto il CER 160121* risulta pericoloso e viene considerato <<Ecotossico>> .

Rifiuti in ingresso

La normativa oggetto della Relazione di Riferimento fa espresso riferimento alla contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti. Il giorno 19 dicembre 2014, alle ore 10.30, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM), si è tenuta una riunione allo scopo di chiarire diverse problematiche emerse a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e smi. Dal resoconto del verbale della riunione di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC (ex art. 29-quinquies del d. lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 46/2014) sono emersi diversi chiarimenti da parte del MATTM; in particolare al punto 13 del

verbale, la Regione Piemonte ha richiesto chiarimenti circa le modalità di valutazione della quantità di sostanze pericolose utilizzate, prodotte o rilasciate da confrontare con le relative soglie quantitative di cui all'Allegato 1, del DM 272/2014, nel caso dei rifiuti in ingresso agli impianti di smaltimento/trattamento.

Il Ministero ha osservato che **i rifiuti in ingresso**, non potendosi ragionevolmente ricondurre alla definizione di “sostanze pericolose” **ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera v-octies, del D.Lgs. 152/06, non rientrano negli obblighi di valutazione con riferimento alle soglie di cui all'Allegato 1.** Per gli impianti di gestione di rifiuti, pertanto, le considerazioni inerenti la necessità di predisporre la relazione di riferimento dovranno essere condotte con riferimento all'eventuale utilizzo di “sostanze pericolose” (quali ad esempio lubrificanti o combustibili liquidi, ecc.) nell'ambito dell'attività oggetto dell'AIA.

Pertanto nella valutazione delle soglie per la verifica delle sostanze pericolose pertinenti presenti i rifiuti non debbono essere tenuti in conto.

In ogni caso Si indicano comunque i vari codici CER pericolosi di cui l'azienda ha richiesto la gestione, e che sono già stati indicati nei vari Allegati G, riportati nella Scheda riassuntiva per CER - OPERAZIONE DI GESTIONI (GEN.05 All.G8 CER-Operazione di gestione) che si riallega per una più facile comprensione dei codici CER interessati,

Denominazione	CER	Stato fisico	Identificazione di pericolo
Denominazione secondo Direttiva 2000/532/CEE	Tutti CER pericolosi indicati negli allegati G	Solido/liquido/fangoso/gassoso	H1-H2-H3-H4-H5-H6-H7-H8-H9-H10-H11-H12-H13-H14-H15

Emissioni in acqua

Sulla base delle considerazioni riportate nella Fase 1, per le emissioni in acqua non si ritiene che ci siano

« **sostanze pericolose pertinenti** », in quanto come detto non vengono prodotte e scaricate acque di processo, vengono prodotte e raccolte le acque di prima pioggia, ma nelle aree esterne soggette a rischio di possibili contaminazioni si sono adottati tutti i possibili accorgimenti, che vanno dalla pavimentazione in calcestruzzo armato realizzato sopra telo geotessile in PE, procedure di sicurezza ambientale da adottare in caso di sversamenti accidentali, vasca di raccolta per il rilancio in caso di eventuali

sversamenti durante operazioni di carico e scarico, a mezzo di una pompa collegata con un serbatoio di emergenza per la raccolta di un volume pari ad almeno 10 m³ in caso di tale evento accidentale. Tale vasca avrà un volume pari ad almeno 10 metri cubi e sarà utilizzata per lo stoccaggio ed il trattamento delle acque di prima pioggia ed in particolare per la sedimentazione dei solidi e per la disoleazione degli oli/idrocarburi eventualmente presente e derivanti da eventuali perdite dei mezzi di trasporto. Si esclude pertanto la possibilità di contaminazione del suolo e del sottosuolo e pertanto delle acque sotterranee sulla base degli accorgimenti adottati a livello preventivo e precauzionale da parte dell'azienda.

Emissioni in aria causate dall'utilizzo di sostanze pericolose

L'utilizzo ipotizzato delle sostanze pericolose, non produce emissioni in atmosfera, anzi al contrario in alcuni casi servono per ridurre le emissioni, pertanto non producono inquinamento del suolo e del sottosuolo e quindi delle acque sotterranee.

Emissioni in aria causate dalla gestione dei rifiuti

Per le emissioni in acqua, ai fini della verifica si è comunque pensato di tenere conto anche dei parametri significativi di emissione generati dalla gestione dei rifiuti, anche se al momento ai fini di tale valutazione essi non dovrebbero entrare nel computo sulla base di quanto emerso dalla riunione del MATTM del 19 dicembre 2014.

Fermo restando che dallo studio di valutazione di impatto ambientale si evidenzia che l'impatto prodotto da tale adeguamento/integrazione dell'installazione non apporta significativi impatti sull'ambiente. Si allega una tabella relativa alle ipotesi di ricaduta stimate con dati relativi alle massime condizioni di rilascio previsto a livello di calcolo ipotizzato nel raggio di ricaduta di circa 100-500-1.000 metri, dalla quale si evince che l'impatto della ricaduta risulta non significativo e quindi non in grado di creare inquinamento/contaminazione né sul suolo né tantomeno sul sottosuolo e quindi sulle acque sotterranee.

Le ipotesi di simulazione su cui si basa tale stima sono:

- le sostanze di classe I, II e III e i metalli pesanti si accumulano soltanto nello strato superficiale del suolo e non vengono dilavati dalla pioggia;
- il periodo di accumulo è pari a 30 anni (periodo di vita dell'impianto previsto).

Ai fini della simulazione è stata considerata una distribuzione granulometrica del particolato tipica di un impianto di rifiuti, (U.S EPA Appendix B.1 Particle Size Distribution Data and Sized Emission Factors

for Selected Sources; chapter 2.1). Per quanto riguarda le deposizioni umide sono stati utilizzati i coefficienti di scavenging per le precipitazioni piovose e nevose riportati nel documento di simulazione della ricaduta di inquinanti in atmosfera

Composti delle classi I, II, III

Dall'analisi dei dati emerge che la cella del dominio di calcolo in cui si verifica la deposizione massima, pari a $2,8 \cdot 10^{-13} \text{ g m}^{-2} \text{ anno}^{-1}$, è quella situata a Est e Ovest dell'impianto, nelle immediate vicinanze dello stesso. Il limite viene equiparata con quello per le diossine che il più basso per i composti organici nei suoli.

Deposizione annuale massima	Periodo di accumulo	Q.tà accumulata massima	Altezza dello strato superficiale di terreno	Densità dello strato superficiale di terreno	Accumulo nello strato superficiale	Limite D. Lgs 152/06 (come mg PCDD/kg)
[g/m ² *anno]	[anni]	[mg/m ²]	[mg/m ²]	[kg/m ³]	[mg/kg]	[mg/kg]
$2,8 \cdot 10^{-13}$	30	$6,0 \cdot 10^{-9}$	0,15	1500	$2,2 \cdot 10^{-11}$	$1 \cdot 10^{-5}$
$2,8 \cdot 10^{-13}$	30	$6,0 \cdot 10^{-9}$	0,15	1750	$4,1 \cdot 10^{-11}$	$1 \cdot 10^{-5}$
$2,8 \cdot 10^{-13}$	30	$6,0 \cdot 10^{-9}$	0,3	1500	$1,1 \cdot 10^{-11}$	$1 \cdot 10^{-5}$

Tabella 1 Inquinamento da sostanze dei gruppi I, II, III, nei terreni.

Metalli Pesanti

Considerando che i limiti di emissione in atmosfera dei metalli pesanti per un impianto di trattamento rifiuti, normati nel punto 3. Parte A dell'Allegato 1 del D. Lgs. 11 Maggio 2005, n. 133, sono espressi in funzione della natura chimica dei metalli (divisi in tre classi, rispettivamente Cd+Tl, Hg, altri elementi) e che i limiti di concentrazione nel terreno, imposti dalla tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006, sono invece specifici per ogni singolo elemento chimico, per poter effettuare un confronto tra le deposizioni dovute all'impianto e i valori limite nei suoli si è deciso, cautelativamente, di:

- considerare le deposizioni separate delle tre classi individuate nel punto 3. Parte A dell'Allegato 1 del D. Lgs. 11 Maggio 2005, n. 133;
- confrontare i valori di accumulo nel terreno per le tre classi considerate con il limite più basso (riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006) tra quelli relativi agli elementi di ciascuna classe.

Cadmio+Tallio e Loro Composti

Mercurio e Suoi Composti

Altri Metalli Pesanti

In ogni caso si nota come i valori sono al di sotto dei limiti di legge, per alcuni ordini di grandezza.

Deposizione annuale massima	Periodo di accumulo	Quantità accumulata massima	Altezza dello strato superficiale di terreno	Densità dello strato dello strato superficiale di terreno	Accumulo nello strato superficiale	Limite D. Lgs 152/06	
[g/m ² *anno]	[anni]	[mg/m ²]	[mg/m ²]	[kg/m ³]	[mg/kg]	(come mg Tl/Hg/kg)	(come mg metallo/kg)
2,1*10 ⁻⁷	30	6,0*10 ⁻⁹	0,15	1500	2,2*10 ⁻⁵	1	2
2,1*10 ⁻⁷	30	6,0*10 ⁻⁹	0,15	1750	4,0*10 ⁻⁵	1	2
2,1*10 ⁻⁷	30	6,50*10 ⁻⁹	0,3	1500	1,0*10 ⁻⁵	1	2

Tabella Inquinamento da Metalli nei terreni.

Fase 3 : Valutazione della possibilità di inquinamento locale

Sulla base della verifica della presenza di:

- **Rifiuti speciali pericolosi in ingresso**
- **Rifiuti speciali pericolosi prodotti**
- **Sostanze pericolose utilizzate**

La presenza di <<**sostanze pericolose pertinenti**>> risulta negativa.

Inoltre sulla base della loro ubicazione all'interno dello stabilimento indicata nella Planimetria generale allegata alla presente relazione, **TAVOLA 12 - Aree gestione rifiuti pericolosi /materie prime pericolose : Relazione di riferimento - ubicazione delle sostanze pericolose pertinenti.**

Sulla base di quanto riportato nel punto 5.3 delle Linee guida Europee, e di quanto previsto ai punti 1, 2, 3 dell'Allegato I del D.M 272 del 07/01/2015, per stabilire se esistono circostanze che possano comportare il rilascio di tali sostanze in quantità tali da costituire un rischio di inquinamento per l'ambiente, per ciascuna sostanza individuata sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti, (fermo restando che comunque anche se come detto in precedenza i rifiuti non debbono essere considerati in tale valutazione, la verifica è stata volutamente effettuata anche sulla base della presenza di tali rifiuti) che vengono di seguito elencati:

- la quantità di ciascun Rifiuto/sostanza pericolosa manipolata, prodotta o emessa in relazione ai suoi effetti sull'ambiente;
- l'ubicazione di ciascuna Rifiuto/sostanza pericolosa nel sito, ad esempio il punto di consegna, di stoccaggio, di utilizzo, di movimentazione all'interno del sito, di emissione, ecc., in particolare in considerazione delle caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee in quella parte del sito;
- in caso di installazioni esistenti: la presenza e l'integrità dei meccanismi di contenimento, la natura e la condizione del rivestimento del sito, l'ubicazione dei condotti di scarico, servizi o altre potenziali vie di diffusione.

Rifiuti speciali pericolosi e materie prime

Il quantitativo di rifiuti speciali pericolosi gestiti nell'installazione e che potrebbero contenere come inquinanti, da pochi ppm/kg a qualche punto percentuale di sostanze pericolose pertinenti non potrà superare il quantitativo massimo richiesto di presenza istantanea pari a 285 tonnellate.

Tutti i rifiuti speciali pericolosi verranno gestiti sulla base di quanto riportato nella **TAVOLA 12 - Aree gestione rifiuti pericolosi /materie prime pericolose : Relazione di riferimento - ubicazione delle sostanze pericolose pertinenti.**

. e verranno gestiti nel rispetto di quanto verrà riportato nell'AIA, il cui processo di rilascio è in itinere e fa parte della documentazione presentata in data 7 settembre 2014.

Per maggiore chiarezza si riportano di seguito tutta una serie di precauzioni relative alla gestione dei rifiuti che delle sostanze sulla base di quanto previsto dall'adozione del sistema di gestione ambientale che dovrà in maniera dinamica supportare e integrare metodi di gestione mirati alla salvaguardia ed alla salute delle persone oltre che dell'ambiente.

La tubazione utilizzata per lo scarico dei rifiuti in polvere sia dai big bag a mezzo svuotasacchi, sia dalle autobotti nei sili di deposito sarà chiusa con flangia e tutte le operazioni di scarico degli automezzi avverranno sempre in presenza di personale dell'installazione, adeguatamente istruito allo svolgimento delle manovre necessarie.

Le operazioni di ripresa del materiale dai sili di deposito ed il dosaggio saranno effettuate mediante dosatori a bassa portata e trasporto a mezzo coclee o pneumatico, e saranno costantemente supervisionate dal personale di esercizio presente in stabilimento durante l'orario di lavoro, personale adeguatamente istruito allo svolgimento delle manovre necessarie.

Il quantitativo massimo dei rifiuti in polvere in polvere presenti in stabilimento è limitato ed i sili di deposito contengono al massimo 120 t/m³, mentre per le materie prime in polvere saranno presenti altri tre silos per un totale di 90 t/m³.

Il personale dell'azienda verificherà giornalmente sia l'integrità delle strutture e degli impianti, che l'eventuale presenza di perdite di materiale. Il quantitativo limitato di prodotto in polvere che può essere sversato in seguito ad una manovra errata del personale durante le operazioni di scarico dalle autobotti o nella ripresa dai sili di deposito per il dosaggio all'impianto di granulazione con linea di trasporto chiusa, la pavimentazione dell'area interessata dallo scarico delle autobotti, dal silo di deposito e dall'impianto di dosaggio, **portano ad escludere il rischio di contaminazione del suolo e del sottosuolo**, ed a ritenere di entità trascurabile l'eventuale danno che ne può

derivare per l'ambiente.

Relativamente allo stoccaggio dei rifiuti liquidi, i due serbatoi metallici/polietilene alta densità, verranno posizionati all'interno di un bacino di contenimento in calcestruzzo, con capacità pari almeno a quella di un intero serbatoio e comunque almeno pari al volume del più grande dei serbatoi.

Le tubazioni per lo scarico dei rifiuti dalle autocisterne saranno chiuse con flangia pertanto tutte le operazioni di scarico degli automezzi verranno sempre effettuate in presenza di personale dello stabilimento, adeguatamente istruito allo svolgimento delle manovre necessarie.

Le operazioni di ripresa del materiale dai serbatoi, saranno effettuate mediante pompe, che saranno costantemente supervisionate dal personale di esercizio presente nel reparto durante l'orario di lavoro, personale adeguatamente istruito allo svolgimento delle manovre necessarie.

Le pompe saranno a loro volta posizionate all'interno del bacino di contenimento in cls oppure saranno esse stesse munite di un piccolo bacino di contenimento per le eventuali perdite o malfunzionamenti.

I bacini di contenimento dei serbatoi di deposito dei rifiuti saranno soggetti a controllo giornaliero da parte del personale, come da prescrizioni del Piano di Monitoraggio e Controllo presentato nell'ambito della richiesta di 'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'installazione.

Il personale aziendale verificherà giornalmente sia l'integrità delle strutture e degli impianti, che l'eventuale presenza di perdite di materiale.

Il quantitativo limitato di prodotto che può essere sversato in seguito ad una manovra errata del personale durante le operazioni di scarico delle autocisterne o nella ripresa dai serbatoi di stoccaggio, la pavimentazione dell'area interessata dallo scarico delle autobotti, dai serbatoi di deposito e dalle pompe utilizzate per la gestione dei rifiuti, la presenza di un bacino di contenimento, **portano ad escludere il rischio di contaminazione del suolo e del sottosuolo**, ed a ritenere di entità trascurabile l'eventuale danno che ne potrebbe derivare per l'ambiente.

Come descritto nell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo presentato nella richiesta di istanza di adeguamento integrazione VIA/AIA relativamente all'attuale autorizzazione, il personale aziendale procederà su base giornaliera alla verifica visiva dello stato di pulizia delle aree di stoccaggio dei rifiuti, dell'integrità delle strutture e dei contenitori utilizzati per lo stoccaggio; il personale incaricato verifica anche l'eventuale presenza di perdite di materiale. Per quanto riguarda la movimentazione dei

rifiuti in colli, verranno adottate tutte le indicazioni riportate nel manuale INAIL, ove pertinente **“sulla sicurezza destinato agli addetti al carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali pericolosi e quindi applicabile ai rifiuti pericolosi”** allo scopo della salvaguardia e della salute dei lavoratori oltre che di quella dell'ambiente, ed inoltre verranno adottate ove applicabili tutte le misure previste dalle BAT.

Relativamente alle attività svolte all'interno degli opifici A e B, non esiste la possibilità di contaminazione, in quanto, le eventuali emissioni verranno trattate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, mentre per quanto riguarda le eventuali perdite sulla pavimentazione, esse verranno gestite in maniera tale da non creare nessuna problema di contaminazione del suolo, provvedendo alla pulizia giornaliera e/o secondo necessità, fermo restando che tutte le attività verranno svolte su pavimentazione industriale, con aggiunta di resine/fibre plastiche a scopo di limitare le eventuali fessurazioni (con relativi pozzetti di raccolta per eventuali sversamenti oltre agli ulteriori bacini di contenimento ove necessari per legge), realizzata su telo di protezione in PE.

La consistenza dei quantitativi prodotti e le modalità di stoccaggio e manipolazione dei rifiuti, portano ad escludere il rischio di contaminazione del suolo e del sottosuolo, ed a ritenere di entità limitata l'eventuale danno che ne potrebbe derivare per il suolo, il sottosuolo e pertanto delle acque sotterranee.

CONCLUSIONI

Sulla base delle valutazioni e considerazioni riportate nelle Fasi 1, 2 e 3 del paragrafo precedente, e seguendo le indicazioni riportate sia nelle Linee Guida Europee, che ai punti 1, 2, 3 dell'Allegato I del D.M 272 del 07/01/2015 si conclude che non vi sia una possibilità significativa di contaminazione del suolo del sottosuolo e delle acque sotterranee, sulla base delle verifiche eseguite nei processi sia in uso nell'installazione che di futuro utilizzo presso l'installazione, per cui si ritiene di non procedere alla redazione della relazione di riferimento, in quanto non pertinente.

ALLEGATI

TAVOLA 12 - Aree gestione rifiuti pericolosi /materie prime pericolose : Relazione di riferimento – ubicazione delle sostanze pericolose pertinenti.

